



COMUNE DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 103 del 21.12.2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 103 del 22.12.2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 139 del 27.11.2009
Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09.02.2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 06.02.2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 02.08.2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30.04.2014
Modificato con deliberazione di C.C. n. 77 del 21.12.2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 22.12.2016
Modificato con deliberazione di C.C. n. 63 del 20.12.2017
Modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 20.12.2018
Modificato con deliberazione di C.C. n. 64 del 23.12.2019

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 – ALIQUOTE

ART. 4 – ESENZIONI

ART. 5 – VERSAMENTO

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presupposto impositivo coincide con quello richiesto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.P.R. n. 917/86.

ART. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. Il versamento dell'addizionale è a carico dei soggetti passivi IRPEF aventi domicilio fiscale nel Comune di Albignasego al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ART. 3
ALIQUOTE

1. L'articolazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale è determinata annualmente dal Comune entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote precedentemente deliberate si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota massima di compartecipazione dell'addizionale non può superare il valore di 0,8 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali per ogni scaglione di reddito. L'addizionale non si applica ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore alla soglia di esenzione.

ART. 4
ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 12.310,00 (dodicimilatrecentodieci/00).
2. Qualora il reddito imponibile sia superiore alla predetta soglia, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

ART. 5
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento si applicano le disposizioni in materia previste dalle leggi vigenti.

ART. 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2008.